

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Dirigenti dell'Ambito territoriale e dell'USRER
Al **Ministro dell'Istruzione** Università e Ricerca
A tutto il personale **ATA**

Oggetto: Nel caso di chiusura per i prefestivi, deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate a tutto il Personale ATA

La chiusura prefestiva deliberata dal consiglio d'istituto (all'art. 5 dell'OM n. 600 del 24.08.2018), è disposta dal dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, **esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale A.T.A** (dopo giusta votazione).

Deve **essere accantonato un numero di ore di ex-straordinario pari al numero di ore da recuperare** per ogni singolo lavoratore oltre a quello da prevedere come attività non programmabili. Ovvero, nel caso di chiusura dei prefestivi, al personale ATA **deve essere garantita la possibilità** di riscattare le giornate non lavorate.

Non può (assolutamente) essere imposto il recupero mediante **compensazione con le ferie**. Le ferie "**forzate**" nei giorni di chiusura prefestiva **sono illegittime** (ordinanza **19 agosto 2022, n. 24977** della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro).

Non esiste normativa che vietи l'attribuzione di ore in **straordinario** al personale con **riduzione dell'attività lavorativa**. Al **DSGA** spetta infatti il **compito** su come impiegare il suddetto personale allo **straordinario**.

La contrattazione d'istituto (dopo giusta delibera e approvazione del personale ATA) ha l'obbligo di indicare **le modalità di recupero delle ore non effettuate** in quanto a tutti i lavoratori (sempre **relativo alle mansioni adibite**), deve essere data **l'opportunità di recuperare** tali ore, mediante articolazioni diverse del proprio orario **o ore eccedenti**, garantendo loro la possibilità di giustificare queste ore non lavorate.

Sicuramente, nulla toglie al lavoratore la possibilità di giustificare le giornate prefestive attraverso l'istituto delle ferie, ma deve essere una scelta soltanto **sua e non del Dirigente Scolastico**.